

OK



ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO



REGOLAMENTO PER L' UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO DELL' ENTE AUTONOMO
PARCO NAZIONALE D' ABRUZZO, LAZIO E MOLISE
(Approvato con deliberazione Consiliare n° 12 in data 18 aprile 2008)



PRINCIPI – RIDUZIONE DELLA SPESA

Art.1

1. L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise disciplina l'utilizzazione degli automezzi di proprietà in sintonia con i principi della razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie e della progressiva riduzione delle spese, favorisce la graduale dismissione del proprio parco automobilistico e, al fine di rendere concreto un sistema alternativo a quello attuale, si avvale della facoltà di aderire alle convenzioni stipulate dalla Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CONSIP) s.p.a. che contemplano il noleggio a lungo termine o la locazione finanziaria di automezzi, ovvero di altre forme negoziali di pari o maggiore convenienza per l'Ente Parco.
2. Ove l'Ente Parco non ricorra alle convenzioni di cui al comma precedente ne utilizza, in ogni caso, i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi di negoziazione. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale all'Ente Parco si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.
3. I provvedimenti con cui l'Ente Parco dispone di procedere in modo autonomo senza avvalersi delle convenzioni di cui ai precedenti comma 1 e 2 sono trasmessi all'Ufficio preposto al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del successivo comma 4. Il soggetto che nell'interesse e per conto dell'Ente Parco ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 2.
4. L'ufficio preposto al controllo di gestione verifica l'osservanza dei parametri di cui al comma 2 e annualmente, tramite la direzione del Parco, sottopone al Consiglio Direttivo una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzioni di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

2

NORME GENERALI

Art.2

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, il fabbisogno degli automezzi è determinato annualmente mediante deliberazione del Consiglio Direttivo proposta dal Consegretario e dal Direttore del Parco, tenuto conto delle indicazioni provenienti dai Responsabili degli Uffici e Servizi dell'Ente Parco e delle esigenze di reintegro e rinnovo del parco macchine.
2. Gli acquisti di automezzi in proprietà sono curati nel rispetto e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti e dal regolamento di contabilità dell'Ente Parco, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che tiene conto delle norme di principio riportate nell'art. 1.
3. All'atto dell'acquisto, tutti gli automezzi sono registrati nell'inventario dell'Ente Parco.
4. Gli automezzi sono assunti in carico dal Direttore del Parco, in qualità di Consegretario, ovvero dal dipendente individuato con apposito atto quale Consegretario dei veicoli dell'Ente Parco.
5. Il Consegretario, tramite il proprio ufficio, per ogni singolo automezzo in uso all'Ente Parco cura e predispone:
 - a. L'Immatricolazione;
 - b. Il Libretto macchina;
 - c. Il Libro fornitura;
 - d. Il Programma di manutenzione secondo le indicazioni fornite dalla casa costruttrice ed, in ogni caso, tenendo conto della frequenza dell'effettivo impiego;
 - e. Il collaudo, secondo le modalità e i tempi previsti dalla vigente normativa;



- f. La revisione, secondo quanto disposto dal vigente codice della strada;
 - g. La gestione delle pratiche assicurative;
 - h. Il pagamento della tassa di proprietà;
 - i. L'apposizione in posizione visibile su ciascun veicolo dell'emblema dell'Ente Parco.
6. Il Consegnatario verifica, con cadenza trimestrale, la regolare tenuta del libretto di macchina, accertando, in particolare la congruità dei consumi e delle spese con riguardo ai chilometri percorsi e allo specifico impiego dell'automezzo, e informando, con propria relazione, il Direttore del Parco di eventuali anomalie. Il Direttore del Parco adotta le iniziative adeguate alla rimozione delle anomalie denunciate dal Consegnatario ovvero da esso stesso riscontrate in qualità di Consegnatario.
7. Per gli automezzi di proprietà del Parco concessi in comodato d'uso agli organi del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, valgono le disposizioni riportate agli articoli 12 e seguenti.

Art. 3

1. Il Direttore del Parco privilegia, in tutti i casi ciò sia più conveniente per gli interessi dell'Ente Parco, l'impiego degli automezzi detenuti a titolo di noleggio, locazione finanziaria ovvero altra forma negoziale consentita, diramando agli uffici dell'Ente ed al personale dipendente adeguate prescrizioni. Il Direttore detta, inoltre, le opportune disposizioni per conseguire nell'utilizzo degli automezzi di proprietà dell'Ente Parco una gestione più efficiente ed economica, attenendosi ai seguenti criteri guida:
- Utilizzo cumulativo delle autovetture a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente dalle strutture ovvero, ove non programmabili, segnalate tempestivamente;
 - Razionalizzazione dell'uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti;
 - Uso degli automezzi limitato ai casi di necessità ed in rapporto alle distanze da percorrere;
 - Tendenziale riduzione del chilometraggio complessivo su base annua.

Art. 4

1. Gli automezzi sono assegnati dal Direttore agli uffici e servizi del Parco, secondo le effettive esigenze di servizio.
2. L'uso dell'automezzo è autorizzato per iscritto dal Direttore del Parco ovvero dal Responsabile di ciascun Ufficio e/o Servizio dell'Ente cui il mezzo è assegnato.
3. Gli automezzi assegnati al Servizio di Sorveglianza sono utilizzati dal personale addetto secondo la programmazione periodica del servizio, che tiene luogo dell'autorizzazione di cui al comma precedente.
4. Salvi i casi di cui al comma 3, il Dipendente che ne ha necessità richiede al Direttore del Parco o al proprio Responsabile l'*utilizzo temporaneo dell'automezzo* tramite apposito modulo, in cui deve essere indicato il conducente dell'automezzo, l'arco presunto di utilizzo, la sede di destinazione e le ragioni della richiesta. Nel modulo in questione apposito spazio deve essere riservato alla dichiarazione, sottoscritta dal conducente, di impegno al rispetto alle disposizioni del codice della strada, all'uso del mezzo con diligenza e cura e all'assunzione di responsabilità per gli eventuali danneggiamenti all'automezzo dovuti a negligenza od imprudenza.
5. I conducenti degli automezzi devono essere dipendenti dell'Ente Parco, muniti del titolo abilitativo alla guida prescritto dalle vigenti disposizioni.
6. E' fatto assoluto divieto al Direttore del Parco o ai responsabili di ufficio/servizio di concedere, per qualsiasi motivo, a privati o ad enti terzi l'uso degli automezzi di cui l'Ente Parco dispone. Eventuali deroghe, relative all'eventuale assegnazione di automezzi a terzi per necessità di lotta agli incendi boschivi o di protezione civile, dovranno essere autorizzate dal Consiglio direttivo del Parco. Rimangono al di fuori di tale divieto gli automezzi concessi in comodato d'uso agli Organi del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per i compiti di sorveglianza del territorio del Parco.
7. Non è consentito all'Ente Parco tenere a disposizione automezzi di riserva.

Art.5



1. L'uso degli automezzi di cui l'Ente Parco dispone è consentito esclusivamente per le finalità istituzionali dello stesso e per esigenze di servizio.
2. Gli automezzi possono essere utilizzati durante l'orario di Ufficio ovvero, per i mezzi assegnati al Servizio di Sorveglianza, durante l'orario di servizio, fatte salve comprovate esigenze. Non sono ammesse a salirci persone estranee all'Ente Parco che non siano elencate nel modulo autorizzativo, salvo quando questo sia strettamente necessario per esplicare le funzioni per cui il mezzo è utilizzato. Per impreviste e sopravvenute circostanze il trasporto di terzi potrà essere telefonicamente e previamente autorizzato dal Direttore del Parco o, rispettivamente, dal Responsabile del servizio/ufficio assegnatario dell'automezzo. Non è consentito trasportare persone od oggetti non attinenti al servizio.
3. Tutti gli automezzi, quando non usati, devono raggiungere i siti abituali di parcheggio.

Art.6

1. All'atto della presa in carico di ogni automezzo, il consegnatario attiva il "*Libro Fornitura*" nel quale sono riportati gli elementi identificativi dell'automezzo e successivamente, con cadenza trimestrale, i dati relativi ai carichi di carburante, di lubrificante, alla sostituzione dei pneumatici, alle riparazioni con indicazione relativa alla data e al chilometraggio in cui sono state effettuate e di chi ha provveduto materialmente all'operazione, nonché alle eventuali altre attività di manutenzione, in modo che possa essere rilevato il costo medio e complessivo di esercizio.
 2. Ogni automezzo è dotato di un libretto di macchina che consenta le seguenti registrazioni:
 - Elementi identificativi dell'automezzo e relativo materiale di dotazione e scorta;
 - Spese inerenti il mezzo (tassa proprietà, assicurazione, riparazioni eseguite, interventi di manutenzione, ecc.);
 - Le periodiche revisioni;
- e, per ogni viaggio:
- Nome e cognome del conducente;
 - Data ed orario di partenza;
 - Data ed orario di arrivo;
 - Chilometri segnati in partenza dal contachilometri;
 - Chilometri segnati al rientro dal contachilometri;
 - Esigenze di servizio che hanno motivato l'uso dell'automezzo;
 - Eventuali rifornimenti di carburante e di lubrificante con le rispettive quantità;
 - Gli eventuali sinistri occorsi;
3. Il libretto di macchina deve essere, di volta in volta, firmato dal conducente e consegnato, con cadenza trimestrale, al Consegnatario per la verifica di cui al comma 5 dell'art. 2.
 4. I libretti di macchina interamente compilati sono conservati dal Consegnatario.

Art.7

1. Il conducente deve assicurarsi, prima di mettersi in viaggio, che l'automezzo sia coperto dall'assicurazione obbligatoria di cui alla legge n.990 del 1969 e successive modificazioni ed integrazioni. E' tenuto al rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, all'uso del mezzo con diligenza e cura ed è responsabile degli eventuali danni cagionati allo stesso per negligenza od imprudenza. E' responsabile dei danni a persone terze e a cose di terzi per colpa grave. Non gli è consentito fare dell'automezzo un uso personale o comunque diverso da quello autorizzato e sono a suo carico le sanzioni per infrazioni al Codice della strada e/o connesse alla circolazione del veicolo. Gli è vietato abbandonare l'automezzo senza le dovute cautele.
2. Il conducente, quando restituisce l'automezzo, ne cura il ricovero nei luoghi indicati al comma 3 dell'art. 5 ed è tenuto a dare immediatamente, e per iscritto, ogni notizia relativa a guasti, difetti ed inconvenienti riscontrati nell'uso del veicolo, sottoscrivendo le relative annotazioni nel libretto di macchina.



3. In caso di guasti improvvisi verificatisi nel corso del viaggio ed in genere nei casi di urgenza e necessità, il conducente dell'automezzo, previa autorizzazione anche telefonica del Direttore del Parco ovvero del Responsabile del servizio/ufficio, può fare eseguire immediatamente le riparazioni necessarie ricorrendo alle officine disponibili sul posto. In tali evenienze le spese di riparazione, ove sostenute dal conducente, debbono essere documentate nelle forme prescritte e una volta vistate da colui che le ha autorizzate, vanno rimborsate dall'ufficio di ragioneria sulla base della documentazione presentata e nei termini più solleciti.
4. Nel caso di furto dell'automezzo il conducente deve provvedere immediatamente alla relativa denuncia alle competenti autorità di polizia e, di seguito, presentare un dettagliato rapporto al Direttore del Parco o al proprio Responsabile.

Art.8

1. In caso di incidente stradale il conducente ha l'obbligo:
 - Di fermarsi immediatamente e di dare la massima assistenza possibile agli eventuali infortunati;
 - Di darne comunicazione telefonica al Direttore del Parco o al Responsabile del servizio/ufficio e, ove autorizzato, di compilare il modello di constatazione amichevole di incidente/denuncia di sinistro ovvero redigere rapporto di quanto avvenuto, dei danni a persone e/o alle cose, delle responsabilità presunte, con l'indicazione delle coperture assicurative dei terzi coinvolti. Se il conducente è impossibilitato, provvedono a quanto sopra il Direttore del parco o il Responsabile del servizio/ufficio cui il mezzo è assegnato.
2. Il conducente, ove ritenuto necessario od anche solamente opportuno, richiede l'assistenza della Forza pubblica per gli accertamenti di rito, ovvero provvede a recarsi personalmente al più vicino posto di polizia consegnando al Direttore del parco copia dell'eventuale verbale ivi redatto.
3. Il Direttore del parco, in base al rapporto ed agli altri elementi raccolti, dispone la denuncia alle imprese assicuratrici secondo le norme vigenti e, ove sia stato danneggiato l'automezzo dell'Ente parco, richiede l'effettuazione urgente degli accertamenti del caso per poter successivamente riparare il mezzo e ottenere il risarcimento del danno subito.

MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, REVISIONI E RIFORNIMENTO

Art.9

1. La buona manutenzione dell'automezzo è di competenza del Consegnatario e consiste nella verifica, con cadenza non superiore a giorni sette, dello stato di efficienza del mezzo, con particolare riguardo a:
 - Controllo dei livelli dell'olio, dell'acqua, dei liquido dei freni;
 - Pulizia dell'automezzo;
 - Accertamento di eventuali perdite di carburante o di altri liquidi;
 - Verifica della corretta funzionalità degli apparecchi di bordo;
 - Controllo della pressione dei pneumatici;
 - Verifica delle parti esterne della carrozzeria.
2. Compete al Consegnatario assicurare l'effettuazione dei tagliandi previsti dal libretto di manutenzione di ciascun automezzo e la revisione dello stesso in conformità a quanto disposto dal vigente Codice della Strada. Il Consegnatario provvederà, altresì, a segnalare con congruo anticipo e per iscritto all'Ufficio ragioneria le scadenze relative alla copertura assicurativa, alla tassa di proprietà e ad ogni adempimento di legge inerenti gli automezzi assunti in carico.
3. Gli interventi di manutenzione e riparazione degli automezzi devono essere preceduti dal preventivo dei lavori da eseguirsi e sono autorizzati dal Direttore del parco presso le officine convenzionate o, eventualmente, aggiudicatarie del servizio.

Art.10

1. I conducenti degli automezzi provvedono ai rifornimenti di carburante nelle stazioni di rifornimento tassativamente indicate dall'Ente e nel rispetto della procedura (utilizzo di carta carburante, utilizzo di



buoni da staccarsi dal bollettario in dotazione o altre modalità di pagamento) proposta dal Direttore del parco e deliberata dal Consiglio direttivo dell'Ente con atto da adottarsi in concomitanza con l'entrata in vigore del presente regolamento. Sino alla data di produzione degli effetti di tale deliberazione rimangono ferme le modalità di rifornimento e di pagamento vigenti.

2. In tutti i casi in cui, per giustificate circostanze, non sia possibile attenersi alle modalità di rifornimento e di pagamento previste nella deliberazione di cui al precedente comma 1 e sia necessario il pagamento in contanti da parte del conducente dell'automezzo, costui dovrà pretendere il rilascio di una ricevuta fiscalmente rilevante e potrà essere rimborsato delle spese sostenute solo dietro presentazione di tale ricevuta al competente Ufficio dell'Ente parco.

VERIFICA ANNUALE

Art.11

1. Alla fine di ogni anno finanziario il Consegretario riepiloga su appositi tabulati tutti i dati concernenti sia gli automezzi in proprietà che quelli detenuti dall'Ente a titolo di noleggio, locazione finanziaria ovvero altra forma negoziale consentita, procedendo al raffronto degli stessi in modo che possa essere rilevato il rispettivo costo medio e complessivo di esercizio ed evidenziata la modalità operativa (acquisto in proprietà ovvero noleggio o locazione finanziaria ecc.) rivelatasi economicamente più conveniente per l'Ente. Tale riepilogo è allegato alla proposta deliberativa di cui al precedente art. 2 comma 1.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI GLI AUTOMEZZI CONCESSI IN COMODATO D'USO.

Art.12

1. Gli automezzi concessi in comodato d'uso al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo forestale dello Stato devono essere impiegati per lo svolgimento dei compiti indicati nelle lettere da a) ad e) dell'art. 2 del D.P.C.M. 5 luglio 2002, cui al Coordinamento predetto compete di provvedere alle dipendenze funzionali dell'Ente parco.
2. Dagli oneri di funzionamento e manutenzione dei predetti automezzi che, a mente dell'art. 3 comma 2 lett. C) del D.P.C.M. 5 luglio 2002, gravano sul bilancio dell'Ente parco, va detratta la quota parte relativa allo svolgimento delle funzioni proprie del Corpo forestale dello Stato che il Coordinamento territoriale contestualmente assicura, ai sensi dell'art. 2, primo periodo, del predetto D.P.C.M.

Art.13

1. I principi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento trovano applicazione anche alla dotazione degli automezzi dell'Ente parco concessi, tramite comodato d'uso, al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo forestale dello Stato.

Art.14

1. Ai fini della proposta deliberativa di cui all'art. 2 comma 1 il Consegretario ed il Direttore del Parco tengono conto delle indicazioni provenienti dall'Ufficiale del Corpo forestale dello Stato preposto al comando del Coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente.

Art.15

Nel caso in cui il Consegretario, nell'ambito della verifica trimestrale di cui al comma 5 dell'art. 2, riscontri delle anomalie, ne informa il Direttore del parco; quest'ultimo ne dà formale comunicazione all'Ufficiale preposto al comando del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, che adotta le iniziative adeguate alla loro rimozione.

Art.16



1. Non trovano applicazione, rispetto all'utilizzo degli automezzi concessi in comodato d'uso al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, le seguenti disposizioni del presente Regolamento:
- Art. 3;
 - Art. 4, dovendosi l'utilizzo degli automezzi concessi in comodato d'uso ritenere disciplinato dalle norme dell'ordinamento del Corpo forestale dello Stato concernenti l'uso degli automezzi dello stesso Corpo forestale e fermo restando, nei confronti dell'ufficiale preposto al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, l'assoluto divieto di consentire, per qualsiasi motivo, a privati od ad enti terzi l'uso degli automezzi concessi in comodato d'uso.
 - Art. 5, rimanendo fermo che gli automezzi concessi in comodato d'uso, quando non usati, devono, ove possibile, essere sempre ricoverati nei garage ovvero in ambiti possibilmente chiusi, in disponibilità ovvero soggetti al controllo del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato.
 - Art. 6 commi 1, 2 e 3. L'ufficiale preposto al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato è comunque tenuto a trasmettere, con cadenza trimestrale, al Consegretario i libretti di macchina degli automezzi concessi in comodato d'uso ai fini della verifica di cui al comma 5 dell'art. 2.
 - Art. 7;
 - Art. 8 commi 1 e 2. L'ufficiale preposto al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, in caso di sinistri, assume comunque le necessarie iniziative per consentire sollecitamente al Direttore del parco di porre in essere gli adempimenti prescritti dal comma 3 del medesimo art. 8.
 - Art. 9 comma 1.

DECORRENZA DEGLI EFFETTI

Art.17

7

Gli effetti del presente regolamento decorreranno una volta trascorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nell'Albo dell'Ente parco, e condizionatamente all'apposizione del visto tutorio da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.